Autoservizi Irpini S.p.A.

**Servizio di Trasporto Pubblico**
**Extraurbano e Funicolare di Montevergine**
**AVELLINO**

# DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 27 del 08 APR. 2021

Oggetto: atto di appello notificato dalla società Felice Scandone Spa avverso la sentenza n. 1878/19 emessa dal Tribunale di Avellino; resistenza in giudizio ed affidamento incarico a legale di fiducia.

## L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

-che , in data 17.05.2011, l'A.IR. S.p.a. sottoscriveva con la società Felice Scandone Spa contratto di sponsorizzazione con cui si conveniva l'attribuzione all'A.IR. S.p.a. della qualità di 1°sponsor della squadra di basket per la partecipazione al campionato di serie A1 anno 2011/2012, concordando quale corrispettivo la somma di € 900.00,00, oltre IVA;

- che l'A.IR. S.p.a. corrispondeva alla società Felice Scandone S.p.a. la somma pattuita;

-che, con nota del 30.05.2011, la società Felice Scandone S.p.a. comunicava di aver trovato altro soggetto (Sidigas S.p.a.) disposto, per assumere la qualità di 1° sponsor, a corrispondere una somma maggiore a quella pattuita con l'A.IR. S.p.a. e, di conseguenza, proponeva di risolvere consensualmente il rapporto, impegnandosi, in caso di accettazione, a restituire le somme ricevute;

-che, in pari data, l'A.IR. S.p.a. accoglieva tale proposta;

che, in data 24.06.2011, la società Scandone S.p.a. sottoponeva all'A.IR. S.p.a. la proposta di assumere la qualità di co-sponsor;

-che, in data 30.06.2011, l'A.IR. S.p.a. manifestava la propria disponibilità alla conclusione dell'accordo per l'instaurazione del rapporto di co-sponsorizzazione per un prezzo di € 250.000,00 oltre Iva, somma da decurtare dall' importo già corrisposto di € 900.000,00, con restituzione della restante somma;

- che, non avendo la società Felice Scandone Spa restituito la somma dovuta, con delibera n. 10.10 del 20.10.2011, veniva affidato all'avv. Ferdinando Frasca, del foro di Avellino, l'incarico di proporre azione giudiziaria nel confronti della società S.S. Felice Scandone S.p.a. per il recupero di tale importo;

-che l'A.IR. S.p.a., tramite l'avv. Frasca, notificava alla Scandone S.p.a. istanza di arbitrato, come previsto dal contratto di sponsorizzazione;

-che, costituitosi il collegio arbitrale, con decisione del 23.10.2013, definitivamente pronunciando, dichiarava la società S.S. Felice Scandone S.p.a. obbligata alla restituzione ad A.IR. S.p.a. della somma di € 780.000,00, oltre interessi di legge dalla data del lodo, ponendo le spese relative al procedimento arbitrale, liquidate in € 40.000,00, oltre Iva e Cap, a carico della società Felice Scandone S.p.a., fermo restando il principio di solidarietà previsto dall'art. 814 c.p.c.;

-che, non avendo la società Felice Scandone S.p.A. provveduto al pagamento dell'importo dovuto, veniva avviata la procedura esecutiva avverso la quale veniva proposta opposizione;

-che il Tribunale di Avellino, dopo aver rigettato inizialmente l'opposizione della Scandone S.p.a., in sede di reclamo, qualificava come irrituale l'arbitrato svolto, sospendendo la sua efficacia esecutiva;

-che, per tali motivi, con delibera n. 05.11.2016, veniva affidato all'avv. Ferdinando Frasca l'incarico di proporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società Felice Scandone Spa in forza del suindicato lodo arbitrale;

-che il Tribunale di Avellino emetteva decreto ingiuntivo n. 655/17 avverso il quale la società Felice Scandone S.p.a. proponeva opposizione;

-che, con sentenza n. 1573/2019 del 03.09.2019, il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione proposta dalla Società Sportiva Felice Scandone S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 655/2017, condannando la società opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 19.000,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.;

Rilevato:

-che la società Felice Scandone S.p.a., con atto di appello notificato al difensore di AIR S.p.a, ha impugnato la sentenza n. 1878/19 del Tribunale di Avellino, chiedendo al Giudice adito di voler revocare il decreto ingiuntivo n. 655/2017, con vittoria di spese di lite;

Considerato:

-che l'atto di appello notificato risulta del tutto destituito di fondamento per cui si rende necessario affidare ad un legale di fiducia l'incarico di resistere nel giudizio de quo;

Vista:

-la nota prot. 0000384/2021 con la quale il RUAC Antonio Pellegrino propone di affidare il suindicato incarico all'avv. Raffaele Fabiano, con studio in Casalbore (AV) alla via del Tempio Italico n. 5, professionista iscritto all'albo telematico degli avvocati di fiducia di A.IR. S.p.a.;

Ritenuto:

- di poter affidare, nel rispetto del principio di rotazione previsto dalle nuove linee guida n. 4, aggiornate dall'ANAC con la deliberazione n. 206/2018, l'incarico de quo all'avv. Raffaele Fabiano, con studio in Casalbore (AV) alla via del Tempio Italico n. 5;

Ravvisata:

-la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa Misura contenuta nel PTPCT 2021-2023;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-affidare all'avv. Raffaele Fabiano, con studio in Casalbore (AV) alla via del Tempio Italico n. 5, professionista iscritto all'albo telematico degli avvocati di fiducia di A.IR. S.p.a., l'incarico di resistere nel giudizio di appello R.G. 2151/2020 proposto dalla società Felice Scandone avverso la sentenza n. 1878/19 emessa dal Tribunale di Avellino;

-di aderire alla proposta professionale, concordata con il prefato professionista con apposito disciplinare, con il quale viene stabilito, a titolo di compenso, la somma di € 5.163,30, oltre spese generali, Iva e Cap, di cui € 1.519,20 per la fase di studio, € 1002,60 per la fase introduttiva ed € 2.641,50 per la fase decisionale;

- mandare agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico
- Anthony Acconcia -